



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 26 / 2017

CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE - DEFINIZIONE DEI LIMITI OPERATIVI DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI IN ACQUE TRANQUILLE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTO:** l'art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 340 in data 22/01/1947, ratificato con legge n. 561 del 17/04/1956;
- VISTO:** l'art. 21 e l'art. 255 del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 08/11/1991;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 27 marzo 1992, con il quale sono stati individuati i limiti territoriali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
- VISTA:** la Circolare Titolo: Polizia della Navigazione, Serie III, n°92 del 08/07/93 e la Circolare n° 3102440 del 13/07/95 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – con le quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle cosiddette “acque tranquille” ai fini del rilascio del certificato di navigabilità a talune categorie di navi che effettuano il trasporto di passeggeri in prossimità della costa;
- VISTO:** il Dispaccio Prot. n. 2680 in data 17/06/1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Il Reparto – con il quale è stato precisato che tra i criteri di individuazione delle “acque tranquille”, il limite temporale della “stagione estiva” debba intendersi coincidente con quello della “stagione balneare” (periodo 1 maggio - 30 settembre);
- VISTO:** il proprio Decreto n. 03/2002 in data 15/11/2002 con il quale, per le navi operanti entro il Circondario Marittimo di Vieste, si è provveduto ad estendere il limite temporale dell'abilitazione al trasporto di passeggeri in “acque tranquille” al periodo 1 aprile - 31 ottobre, anche sulla scorta di apposito parere dell'Ente Tecnico;
- VISTA:** il Dispaccio Prot. n. 16976 in data 17/11/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – con il quale è stato sancito che eventuali deroghe ai limiti operativi delle “acque tranquille”, dovendo possedere il requisito della “generalità”, devono essere definite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- RITENUTO:** opportuno recepire con propria Ordinanza le disposizioni già determinate con il suddetto Decreto n. 03/2002 in data 15/11/2002, anche allo scopo di adeguarsi alle direttive nel frattempo emanate dal superiore Comando Generale;
- VISTO:** l'art. 17 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Art. 1

(Limiti operativi del trasporto di passeggeri in “acque tranquille”)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 08/11/1991, si definisce trasporto di passeggeri in “acque tranquille” quello che avviene entro le acque antistanti la costa del Circondario Marittimo di Vieste con i seguenti limiti operativi:

- Periodo stagionale: dal 1° aprile al 31 ottobre;
- Ore diurne;
- Visibilità buona;
- Entro 1 miglio dalla costa nei limiti del Circondario Marittimo;
- Vento non superiore a Forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 del Regolamento di Sicurezza);
- Mare 2 - poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 del Regolamento di Sicurezza).

Art. 2

(Responsabilità del comandante dell'unità)

I comandanti delle navi abilitate al trasporto di passeggeri in “acque tranquille” dovranno astenersi dall'intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteomarine eccedenti i limiti operativi indicati al precedente articolo 1.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. Il proprio Decreto n. 03/2002 in data 15/11/2002 citato in premessa è da intendersi abrogato e sostituito dal presente provvedimento.
2. I contravventori al presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 20 giugno 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI